

COME LE CAMERE SIENO GIUDICI DELL'ESTENSIONE DEI LORO PRIVILEGI¹

Si tratta di una questione molto importante, e si comprende come possa nascere: lo Statuto garantisce alle due Camere vari diritti e privilegi; i senatori ed i deputati non sono responsabili delle opinioni emesse nell'esercizio delle loro funzioni (art. 51); ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri (art. 60); così il Senato come la Camera dei deputati, determina, per mezzo d'un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni (art. 61); ad esse spetta il diritto d'inchiesta; il Senato in determinati casi è corpo giudiziario, e, fuori del caso di flagrante reato, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato (art. 36 e 37); la Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli innanzi all'Alta Corte di giustizia (art. 47); nessun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia cri-

¹ Sulla questione si possono consultare: Aikin e Theremin, *Annali del Regno di Giorgio III* trad. Barbieri, Milano 1828, I, 171, 175. — Blackstone, *Commentaires sur les lois anglaises*, Paris, 1821-23, pag. 285 e seg. — Blaine, *Twenty years of Congress: from Lincoln to Garfield*, Norwich 1884-1886. — Broglio, *Delle forme parlamentari*, Milano, 1865, p. 147-8. — Broom, *Constitutional law*, London, 1870. — Brougham, *British Const., its structure and working*, London 1869, cap. 16 e 17. — Cadorna, Relaz. presentata alla Camera nel 1855 negli *Atti del Parl. sub. ses. 1853-54*, doc. III, p. 1953 e seg. — Christian, *Note al Blackstone*. — Clarendon, *Histoire de la rep. ecc.*, trad. franc. II, lib. IV. — Dareste, *Les constitutions modernes*, Paris, 1883. — Demombine, *Les const. europ.*, Paris, 1883. — Dubs, *Le droit public suisse*, Neuchatel, 1878-9, p. 92-93, 127. — Fischel, *Storia della cost. ingl.*, Milano, 1866, II, pag. 241 e seg. — Galletti e Mancini, *Norme ed usi del Parlamento italiano*, Roma, 1887, p. 519. — Hallam, *Storia costituzionale d'Inghilterra*, Torino, 1854, p. 260 e seg. — Hansard, *Debates*, 31 marzo 1840; 15 marzo 1843; 30 maggio e 26 giugno 1845. — Hatzell, *Precedents of proceedings in the Commons house*. — Homersan Cox, *Inst. of Engl. Gov.*, London, 1870, lib. I, c. IX. — Laugel, *La chambre des communes nella Revue des deux mondes*, 15 maggio 1872, p. 297. — Macaulay, *Storia d'Inghilterra*, Torino,

minale senza il previo consenso della Camera (art. 45); tacciamo dell'art. 46 perchè, dopo l'abolizione dell'arresto personale per debiti in virtù della legge 6 dicembre 1877, si può difficilmente presentare il caso di sua applicazione. Orbene riguardo ai diritti e privilegi sopra citati può nascere conflitto fra il potere giudiziario che in una determinata fattispecie ritenga non si debbano applicare quei diritti e quei privilegi ad una delle Camere. Come risolvere tali conflitti? Ecco il problema.

Cominceremo coll' espor subito il nostro avviso. Lo Stato, o lo si voglia far derivare da natura, o lo si voglia far sorgere per atto di volontà, esiste perchè le relazioni sociali abbiano una norma, altrimenti vi sarebbe il caos e l'anarchia. E la norma non deve esser data per singoli casi dal potere legislativo, che, questo per sua natura provvede in via generale e per l'avvenire; il sistema di deferire la risoluzione dei conflitti fra il potere esecutivo e il potere giudiziario al potere legislativo, è, quasi con voto unanime, respinto, ed il Belgio colla sua legge del 7 luglio 1865 ha abolito il sistema prima vigente che nel conflitto fra la Corte di Cassazione e le Corti di rinvio decidesse il Parlamento.¹ Il principio risulta affermato nello stesso diritto positivo, perocchè nell'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile, dopo essersi detto che, qualora una controversia non possa decidersi, con una precisa disposizione di legge, si debba aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, si aggiunge: « ove il caso rimanga tuttavia dubbio si deciderà secondo i prin-

1852-1862, IV, p. 75-76. — Mahon, *History of England*, c. 49. — Mancini, Relaz. presentata il 30 luglio 1870. — May, *Const. Hist.*, London, 1875. — *Leggi, Privilegi ecc.* nella *Bibl. di Sc. pol.* IV, cap. VI. — Palma, *Corso di D. C.*, Firenze, 1884-85, II p. 493-4. — Paoli, Articolo nelli *Ann. di Giur. ital.*, 1870, IV, 3. — Picard, *Pandectes Belges V Conflit entre pouvoirs constitutionnels*. — Poudra e Pierre, *Tr. di D. parl.* nella *Bib. di Sc. Pol.* IV, cap. IV. — Reynaert, *Hist. de la discipline parl.*, Paris, 1884. — Roùne, *Das Staatsrecht der Preuss. Monarchie*. Leipzig, 1881-84, I, § 72, pag. 300 e seg. — Saredo, *Tr. delle Leggi*, Firenze 1871. — Sauvel, nel *Journal de droit crim.*, 1881, p. 9. — Sheldon Amos, *Fifty years of the English const.*, London, 1880, cap. II, p. 77. — Trevelyan, *The Early history of Charles James, Fox*, London 1881, ch. V e VI. — Ullbrich, *Das Staatsr. der oesterreichisch Ungarischen Monarchie* in Marquadsen, *Handbnuch* IV. — Walpole, *The electorate and legislature*, London, 1882, cap. V, p. 101. — Yonge, *Const. Hist.*, London 1882, cap. XI, p. 370-375. — Bentham, *Oeuvres*, Bruxelles 1828-30, 463.

¹ Giron, *Le droit public du Belgique*, Bruxelles 1884, n. 140. — V. la legge francese del Dicembre 1790 (art. 91) abrogata nel 1837.

cipî generali di diritto.¹ » Quindi non vi può esser caso che rimanga senza una risoluzione.

Pertanto anche i conflitti fra le singole Camere e il potere giudiziario dovranno avere una decisione nel caso singolo. Essa dovrà spettare alle Camere perchè per la loro origine e per il loro ufficio hanno una ragione di preminenza sull'autorità giudiziaria. Nè a ciò ostano i principî: la divisione dei poteri non vuolsi intendere in modo che fra essi esista un equilibrio assoluto; se così fosse si avrebbe l'immobilità; e lo Stato non potrebbe soddisfare al compito suo. Questa verità, cui non lice contraddire, si applica nei conflitti fra le due Camere, nei conflitti fra le Camere ed il potere esecutivo, nei quali in definitiva prevale la Camera dei deputati, e deve applicarsi anche nel caso di cui discorriamo. Dovremo dunque conchiudere che le Camere sono giudici della estensione dei loro privilegi; a questa norma si dovrà solo fare eccezione pel caso in cui le Camere colle loro decisioni esorbitino evidentemente dalla sfera di loro competenza; giacchè se non si facesse questa eccezione, non si rispetterebbe l'esistenza dei diversi poteri.

Applichiamo il sistema ora esposto alla deliberazione della Camera dei deputati del 14 aprile 1886 colla quale accordava la prosecuzione in sede di Cassazione dei giudizi contro lo Sbarbaro, dichiarando che, ove la Corte suprema opinasse che i ricorsi dello Sbarbaro non potessero esaminarsi senza la costituzione in carcere, le si dovesse fare nuova domanda di autorizzazione dell'arresto. Noi riteniamo che con quella risoluzione la Camera dei deputati esorbitasse in modo palese dalla propria competenza. Infatti il concedere l'autorizzazione per la prosecuzione del giudizio era un riconoscere che non esistevano i motivi pei quali ai deputati si deve concedere il privilegio dell'esenzione dal diritto comune, e si poneva lo Sbarbaro sotto l'impero di questo; gli si doveva dunque applicare il disposto dell'art. 657 del codice di procedura penale cui la Camera dei deputati non poteva manifestamente da se sola derogare. Nè giova avvertire che essa non pretendeva sottrarre lo Sbarbaro al disposto di detto art. 657 limitandosi semplicemente ad esigere la domanda di una nuova

¹ Cfr. *La costituzione di Sicilia del 1812* al titolo III, cap. I, § 5, e la legge francese del 24 agosto 1790, titolo 2 art. 12, nonchè la giurisprudenza formatasi relativamente ad essa. — Merlin, *Rep. V Referé au Legislatteur*. — Laurent, *Principes de Droit civil*, In. 254 e seg.

autorizzazione; perocchè l'art. 657 è chiaro nel senso che chi vuol ricorrere in Cassazione debba costituirsi in carcere, ove non abbia ottenuta la libertà provvisoria. Quindi la condizione di una nuova domanda era un imporre alla magistratura l'esame del ricorso senza la necessità della costituzione in carcere. Non vale neppure il soggiungere che l'art. 657 non si potesse applicare allo Sbarbaro perchè non dipendeva da lui se non si costituiva in carcere, imperocchè ciò presumerebbe che l'atto della Camera, col quale questa cercava esimere dalla costituzione in carcere, fosse legale, il che non è.¹ La Corte suprema adunque, ove non fosse sopravvenuto il decreto di scioglimento, avrebbe dovuto ritenere che la Camera avesse dato puramente e semplicemente l'autorizzazione.

In Austria l'11 novembre 1880 il primo dei varî ordini in cui colà si divide il corpo elettorale, l'ordine dei grandi proprietari, aveva proceduto all'elezione di tre deputati; la lotta era stata accanitamente sostenuta dall'una e dall'altra parte; i conservatori non avevano vinto che con 57 voti contro 50. Ora il diritto di quattordici elettori era stato contestato al momento dell'iscrizione nelle liste fatta dallo Statthalter dell'Alta Austria. Di qui querele e proteste davanti alla Camera; questa però il 18 dicembre 1880 convalidava la elezione. Tale decisione, aumentando di tre membri il partito conservatore, non poteva piacere al partito liberale, il quale quindi ricorreva al tribunale dell'impero stabilito con una delle leggi costituzionali del 21 dicembre 1867 e chiamato da essa (art. 3 b.) a statuire definitivamente altresì « sulle querele mosse dai cittadini per la violazione di qualcuno dei diritti garantiti dalla Costituzione. » Il ministro dell'interno, basandosi sulla sovranità della Camera in materia di verificaione dei poteri dei suoi membri, aveva declinato la competenza del tribunale dell'impero; questo però si disse competente e dichiarò illegale la contestata iscrizione nelle liste dei quattordici elettori. La questione ritornò alla Camera dove Hohenwart, onde impedire che si ripetesse il conflitto, propose una mozione tendente a fare studiare la questione di competenza da una commissione di ventiquattro membri incaricata di formulare all'occorrenza una

¹ Senza dubbio la Camera era mossa da un sentimento lodevolissimo, perchè da una parte, riconoscendo che il potere esecutivo non aveva esercitato alcuna influenza, voleva autorizzare il procedimento; dall'altra, avendo lo Sbarbaro cercato di cattivarsi la pubblica opinione col presentarsi come vittima di soprusi, desiderava che egli godesse della massima libertà per la sua difesa.

proposta che salvaguardasse l'indipendenza della Camera. Quando il 20 maggio 1881 si doveva nella Camera dei deputati procedere alla nomina della commissione, il deputato Herbst si alzò per dichiarare che egli ed i suoi amici non potevano prender parte ad una deliberazione incostituzionale; dopo di che, insieme ad oltre centoquaranta colleghi, abbandonava l'aula.

Evidentemente o coloro che in quell'occasione gridavano alla violazione del privilegio della Camera, s'ingannavano, perchè una volta che la formazione delle liste è deferita a determinate autorità, ad esse solo deve spettare, ed esse sono libere di pronunciarsi malgrado il contrario avviso della Camera.¹

In Inghilterra si è avuto un caso analogo nel 1704 in quello degli uomini di Aylesbury. Allora i Comuni, per il loro diritto di esser giudici sovrani del risultato delle elezioni, pretesero anche quello di dichiarare, in modo obbligatorio per tutte le autorità, chi avesse diritto all'elettorato. Essendosi portata la causa in giudizio dagli uomini di Aylesbury che volevano esercitare il loro diritto di voto, la Corte del Banco della Regina si pronunciò a favore dei Comuni. La Camera dei Lordi invece, sedente quale Corte di giustizia, con convincente ragionamento, diede ragione agli elettori di Aylesbury.²

Invece non esorbitava in modo manifesto dalla competenza della Camera la Commissione nominata nel 1855, in occasione della controversia Buttini e che proponeva doversi applicare il privilegio dell'art. 45 a quei deputati che vengano eletti quando già si trovano tradotti davanti all'autorità giudiziaria. Imperocchè,

¹ Presso di noi la questione è stata trattata nei primi mesi della XII legislatura (1874-1876); ma evidentemente erravano coloro che sostenevano poter la Giunta per la verifica delle elezioni e la Camera riveder le liste elettorali; e ancor maggiormente errerebbero quelli che volessero imporre alle varie autorità, stabilite per la formazione delle liste, il giudizio pronunciato dalla Camera o dalla sua Giunta relativamente all'iscrizione di una determinata persona.

² Essa si basava sulla ragione che nessuna delle Camere aveva facoltà di crearsi privilegi che non fossero stabiliti da leggi o da consuetudini del Parlamento; che nessuna di esse si poteva porre al disopra della legge; che per le leggi del paese ogni cittadino aveva il diritto di dare il suo voto; che la proposizione contraria era distruttiva dei diritti dei sudditi e che il sostenerla era manifestamente un dare alla Camera dei Comuni il potere di sindacare la legge, impedire il corso della giustizia e sottomettere i diritti degli inglesi ai voti arbitrari di questa Camera.

Ed ordinò che una copia della sua risoluzione fosse inviata a tutti gli sceriffi e da loro comunicata a tutti i borghi delle loro rispettive contee.

non mancano costituzioni che ciò sanciscono espressamente, ed ha un qualche fondamento la ragione che i processati si debbano ritenere innocenti finchè la condanna non sia passata in cosa giudicata, epperò, come essi possono venire eletti (art. 86, L. Elett.), così debbano godere del privilegio. Neppure esorbitava in modo manifesto dalla competenza della Camera la Commissione nominata nel 1870, a proposito delle questioni suscitate dal caso Lobbia, e che proponeva dichiararsi di non potersi senza autorizzazione, tradurre alcun deputato in giudizio anche quando la sessione è chiusa. Infatti meritano una qualche considerazione gli argomenti basati sull'espressione letterale dell'art. 45 e sul suo spirito.

Ci sembra che col nostro sistema, oltrechè ai principî, si soddisfi a tutte le convenienze; a quella del rispetto dei privilegi Parlamentari, perchè in sostanza le Camere rimangono giudici dell'estensione delle loro prerogative, ed a quella del rispetto dell'autorità giudiziaria perchè questa può opporsi nel caso in cui le Camere esorbitino in modo manifesto dalla loro competenza.

Ed ai nostri concetti non crediamo contrario l'esempio dell'Inghilterra. Senza dubbio sul finire del secolo XVII e nel XVIII le decisioni dell'autorità giudiziaria concordavano perchè alle Camere competesse il giudizio esclusivo dell'estensione dei propri privilegi. Così nel 1689, essendo stato chiamato in giudizio il sergente d'armi della Camera per aver fatto, in obbedienza ad ordini di essa, arrestare determinate persone, ed i giudici che lo condannarono essendo stati chiamati davanti ai Comuni a render ragione del loro operato, essi ammisero in tutta la sua estensione il privilegio. Nel 1704, come si è detto, il Banco della Regina affermò in tutta la sua estensione il privilegio dei Comuni nella controversia degli elettori di Aylesbury. Nel 1751, nel caso di Alessandro Muray, i giudici del Banco del Re sentenziarono: « La Camera dei Comuni è un'Alta Corte, ed universalmente si confessa che essa ha il potere di giudicare dei propri privilegi, non fa d'uopo che noi sappiamo quale sia stato il disprezzo perchè se lo sapessimo non potremmo giudicarne. Lo stesso fu ritenuto nel caso Olliver e Brass Crosby nel 1771, nel 1810 nel caso Burdet, che aveva sporto querela contro le Speaker e il sergente d'armi i quali lo avevano ritenuto nella torre in obbedienza ad ordini della Camera, e nel 1845 nella causa Howard contro Gosset¹ ».

¹ In favore del privilegio si cita anche il caso di certo Lines, il quale, essendo stato arrestato per ordine del presidente di una commissione d'inchiesta ed avendo perciò chiamato in giudizio il sergente d'armi, vide reiette le

Inoltre i Comuni rivendicarono il privilegio in molte decisioni e, fra, esse basterà citare la conclusione di una Commissione' del 1837, approvata dalla Camera, ove si diceva: « Che la legge e il privilegio del Parlamento richiedono che questa Camera sia giudice sola ed esclusiva per tutto ciò che si riferisce all'esistenza ed all'ampiezza de'suoi privilegi, e che l'istituzione e l'ulteriore procedere di qualunque azione, querela o altro atto inteso a mettere questi privilegi in discussione o in giudizio davanti a qualunque tribunale o Corte qualsiasi, che non sia il Parlamento, costituisce un'alta violazione di questo privilegio; e rende tutte le parti, ivi complicate, passibili del suo giusto sdegno e di una pena conseguente. — Che è contrario alla legge del Parlamento, e quindi costituisce un atto di sfregio al medesimo, l'aver qualunque Corte o tribunale assunto di decidere sopra materie di privilegio, incompatibilmente colle deliberazioni delle due Camere del Parlamento ». Si è per tutto ciò che generalmente si afferma che in Inghilterra le Camere sono giudici dell'estensione dei loro privilegi.

Se non che giova avvertire come tale sentenza abbia sempre avuto, nel paese classico della libertà, degli avversari. Non faremo gran fondamento sul caso Williams, presidente dei Comuni, il quale per ordine della Camera aveva stampato un libello sotto il titolo di *Racconto di Dangerfield* in cui si alludeva al duca d'York in seguito Giacomo II, e che essendo per ciò stato chiamato in giudizio nel 1684, si vide respinta l'eccezione di avere agito per ordine della Camera. Già si è ricordata la decisione della Camera dei Lords nella controversia degli elettori di Aylesbury; nella stessa causa il *Chief Justice Holt* aveva sostenuto: niun privilegio del Parlamento potere distruggere il diritto proprio di ogni uomo d'intentare una azione per ingiuria civile; niuna delle due camere potere separatamente disporre della libertà e della proprietà dei sudditi; ciò l'intera autorità legislativa solamente

sue ragioni dalla Corte la quale disse bastare a giustificazione del convenuto l'ordine del presidente della Commissione. Si cita ancora il caso Bradlaugh, che, per la nota questione del giuramento essendo stato espulso dalla Camera, chiamò in giudizio il sergente d'armi, e ancor esso vide reiette le proprie ragioni. Ma evidentemente questi son casi che provano poco, imperocchè in Inghilterra l'atto sulle petizioni elettorali del 1848 al § 83 sanzionando un'antica, consuetudine (HALLAM, l. c. V, p. 265), dà esplicitamente alle Commissioni d'inchiesta, e per esse al loro presidente, il diritto di fare arrestare i testimoni. Inoltre in Inghilterra le Camere, come negli altri paesi, sono giudici dell'ammissione dei propri membri.

poter fare; i giudici essere obbligati a prendere cognizione dei costumi del Parlamento, perchè essi erano parte della legge del paese. Tale è pur stato l'avviso dei *Chief justice* Orlando Bridgman, Willes, Mansfield. Nel caso Burdett contro Abbot, lord Ellenborough disse: « In ogni modo potrà sempre farsi la questione se la Camera dei Comuni fosse una Corte competente per gli atti giudiziari a cui è addivenuta ». Nel 1836 gli Hansard, noti editori della Camera dei Comuni, pubblicarono, per ordine della Camera una relazione dell'ispettore delle prigioni nella quale si parlava di un libro di certo Stackdale. Questi vi vide una diffamazione e chiamò gli Hansard in giudizio, nel quale il *Chief justice* Denman negò il privilegio della Camera. Avendo lo Stockdale intentata contro gli Hansard un'altra azione, ed avendo gli Hansard invocati gli ordini della Camera, la Corte del Banco della Regina all'unanimità respinse le loro conclusioni; e, ciò che è più degno di nota, i Comuni, invece di persistere nella risoluzione del 1837 sopra citata, ed invece di punire l'attore e i suoi consulenti legali, ordinarono che si pagassero le spese ed i danni.¹ Successivamente certo Howard, che aveva difeso in giudizio lo Stockdale, e perciò era stato arrestato per ordine della Camera, ottenne dalle Corti un'indennità di Lire 100,000. Non si può dunque affermare in modo assoluto che in Inghilterra le Camere sieno giudici dell'estensione dei loro privilegi. E il May scrive: « devesi riconoscere che la presente condizione del privilegio è, oltre ogni dire, poco soddisfacente. Il Parlamento afferma dei privilegi che le Corti non riconoscono; gli ufficiali che eseguono gli ordini della Camera vanno incontro a vessazioni, e se questi poi sono condannati, il tesoro ne paga i danni e le spese. Le parti che iniziano queste azioni, invece di essere distolte dal procedere con qualche mezzo legale riconosciuto dalle Corti, possono soltanto essere costrette da un impopolare esercizio del privilegio che *non può arrestare l'azione* ».

Anzi il giudice Hawkins si esprimeva in modo da stabilire un sistema simile al nostro. Egli dichiarava: « Non esservi dubbio

¹ Si noti ancora che già dal 1819 in Francia la legge sulla stampa del 19 maggio all'art. 22 diceva che « non daranno luogo ad alcuna azione le relazioni e qualsiasi documento stampato per ordine dell'una delle due Camere ». Questo è oggi un principio universalmente ammesso: Vedi la nostra legge sulla stampa art. 30; Cost. dell'impero germanico, art. 22; legge austriaca sulla stampa del 17 dicembre 1862 § 28, al. 4; il principio è anche stato sancito in Inghilterra con un'apposita legge nel 1841 (3 e 4 Vitt., c. 8).

che la più grande considerazione vuolsi concedere agli atti delle due Camere, e devesi presumere che esse agiscano nei confini della loro giurisdizione, e in conformità degli usi parlamentari, *finchè non appaia ad evidenza il contrario.* »¹

Il Broglio, volendo riassumere le idee del May, afferma che ogni Camera è giudice supremo dei propri privilegi, purchè non abbia a crearsi di proprio arbitrio privilegi nuovi. Ora noi non sappiamo come si possa attuare un tal concetto se non accettando il nostro sistema. Ammesso che l'autorità giudiziaria possa, interpretando le leggi come nei casi ordinari, impedire che le Camere si creino nuovi privilegi, le Camere cesserebbero di essere giudici dell'estensione dei loro diritti.

Contro il nostro sistema si può opporre che soddisfa poco alla precisione e che lascia troppa parte al criterio individuale, perchè appunto poggia sull'evidenza dell'incompetenza. Ma bisogna osservare che nelle quistioni di diritto entra sempre in qualche modo il criterio individuale non potendosi per esse ottenere quel risultato preciso e sicuro che si ottiene nei problemi della matematica. D'altra parte è ovvio che fra due inconvenienti si deve scegliere il minore, del resto non mancano in diritto altri casi nei quali si adotta il criterio dell'evidenza; e se ne ha esempi in materia di responsabilità dei pubblici ufficiali per gli errori di diritto.²

È facile comprendere come la teoria da noi esposta valga per stabilire la competenza delle Camere. Una volta che questa sia stabilita, le Camere nei loro atti rimangono sovrane e non soggiacciono al sindacato dell'autorità giudiziaria. Suppongasì che si

¹ L'HALLAM nel porre la questione se le Camere abbiano il diritto di giudicare in modo assoluto dell'estensione dei loro privilegi, si esprime in questi termini: « È dubbia questione se ove le Camere, come nella faccenda degli uomini di Aylesbury, avessero dichiarato violazione di privilegio un'offesa, la quale da una Corte di giustizia fosse chiaramente veduta non essere tale, ... tali eccessi di giurisdizione potessero dai giudici essere legalmente repressi — *Storia costituzionale*, IV, p. 272. — Dai che si vede come l'HALLAM ritenesse almeno che, ove i giudici potessero pronunciare sull'estensione del privilegio, dovessero avere tale facoltà solo allora che si trattasse di manifesta violazione della competenza.

² V. quanto è contenuto, relativamente all'obbedienza gerarchica, nel progetto Mancini-Nicotera sulla responsabilità dei pubblici funzionari. — *Atti Camera* doc. sess. 1866-67 n. 18 — Cfr. Kerchove De Denterghem, *De la responsabilité des ministres*. Bruxelles 1867, pag. 122 e seg. — Bonasi, *Della responsabilità dei ministri ecc.* Bologna 1874 n. 200 e seg.

faccia questione se sia il caso di doversi chiedere l'autorizzazione a procedere; quando sia deciso essere il caso di non potersi procedere senza l'autorizzazione della Camera dei Deputati, questa, anche ove nel negare l'autorizzazione abusi del potere che lo Statuto le concede, non sarà soggetta a sindacato, e la sua decisione dovrà rispettarsi. Così, quantunque da autorevoli scrittori si sia censurato la deliberazione della Camera dei Deputati colla quale si negava l'autorizzazione e procedere nel caso Lovito-Nicotera, nessuno ha mai pensato di dire che quella deliberazione fosse nulla.

Quali sono i mezzi da tutelare il privilegio delle Camere di esser giudici dell'estensione delle loro prerogative? I proposti sono vari. Anzitutto si presenta quello, invocato nella relazione Mancini, delle penalità dell'art. 121 del Cod. Pen. francese contro i giudici, o di altre maggiori.¹ È un mezzo che non si può accettare perchè non è che un effetto della soverchia paura che si ebbe in Francia delle invasioni del potere giudiziario, paura che non ha ragion di esistere in Italia; e d'altronde deve lasciarsi al giudice libera facoltà di pronunciare secondo sua coscienza gli detta. E poi questo mezzo potrebbe non riescire giacchè, affidandosi la punizione dei giudici al potere giudiziario, questo li manderebbe assolti.

Un altro mezzo è quello inglese che la Camera dei Deputati abbia il diritto di punire i violatori del privilegio e quindi eziandio i giudici quando tali privilegi non vogliano rispettare. Anche questo mezzo si deve respingere: esso mal si regge nella stessa Inghilterra;² è contrario alla divisione dei poteri perchè affida

¹ Vi ricorreva anche lo statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato, il giorno 10 luglio 1848, da quel generale Parlamento. In esso, all'articolo 17, dopo essersi sancito che i membri del Parlamento sono inviolabili per tutto ciò che avranno detto, scritto, votato nell'esercizio delle loro funzioni, si aggiunge: Qualunque magistrato attenti a tale inviolabilità sarà destituito ed esigliato dal Regno per dieci anni, il re non può mai fargli grazia. » Una disposizione analoga si trovava nella costituzione del 1812, tit. I, cap. XVI, § 1 e 2.

² Il MAY scrive: « Se il Parlamento eseguisse alla lettera le sue dichiarazioni sarebbe costretto ad incarcerare non le parti soltanto, ma i loro consulenti e procuratori, i giudici e gli sceriffi, e l'ingiustizia del punire gli ufficiali di giustizia per aver amministrata la legge secondo la loro coscienza e il giuramento prestato, apparirebbe così grande, che il Parlamento dovrà sempre recedere da un così violento uso del privilegio. E d'altra parte lo spediente adotta nel caso Stockdale e Hansard, di punire lo sceriffo perchè

parte del potere giudiziario alle assemblee legislative; dà a queste un mandato che non possono bene disimpegnare perchè, esse in vece di essere imparziali come ai giudici si conviene, sono dominate da passioni politiche, e non rispetta le più elementari norme e garanzie dei giudizi confondendo nello stesso ente la parte di accusatore e quella di giudice.

Non resta che un terzo mezzo riconosciuto nella relazione Cardona e nella relazione Mancini, citate: quello della responsabilità ministeriale. I Ministri sotto il vincolo della loro responsabilità, non dovranno lasciare eseguire le sentenze dell'autorità giudiziaria le quali violino i privilegi della Camere. Essi, secondo le idee sopra espresse, saranno anche responsabili di aver data esecuzione ad una decisione delle Camere la quale manifestamente esorbitasse dalle loro prerogative.

GIO BATTISTA UGO.

aveva eseguito il giudicato della Corte, e poi lasciare che i giudici dai quali era stata pronunziata la sentenza passassero senza censura, è ripugnante in principio, e tradisce un'esitazione da parte della Camera, un convincimento poco saldo della propria autorità, o un'apprensione dell'opinione pubblica». V. anche Fischel. l. c. II. p. 247.

¹ È troppo noto che la responsabilità esiste non solo in *committendo* ma altresì in *omittendo*.